



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Via Martiri Libertà 21E - 18038 SAN REMO (IM) tel. 0184 577058 - fax 0184 577050
SITO WEB: www.cassaedileimperia.it E-MAIL: info@cassaedileimperia.it C.F.: 81004450086

Sanremo, 16 maggio 2024

Circolare n. 03/2024

Spett.li
IMPRESE EDILI
(via E-Mail)

e p.c. Spett.li
STUDI di CONSULENZA
(via E-Mail)

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI
VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA
D.L. 19 del 02/03/2024 conv. in L. 56 del 30/04/2024 e D.L. 60 del 07/05/2024

Con riferimento alla normativa in oggetto alleghiamo alla presente la lettera circolare n. 11/2024 CNCE del 13/05/2024 di illustrazione delle novità.

Poniamo all'attenzione delle imprese, in particolare:

- la modifica dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 in materia di **RESPONSABILITA' SOLIDALE** negli appalti. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato al settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

- la modifica dell'art. 29 D.L. 19/2024 in materia di **VERIFICA DELLA CONGRUITA'** della manodopera. Prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70 mila €, comporta la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

Per le conseguenze in caso di versamento del saldo finale in assenza di verifica negli appalti pubblici rimandiamo alla lettura del testo dell'art. 29 allegato.

All'accertamento delle violazioni e, per gli appalti privati, all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

Allegati: lettera circolare 11/2024 CNCE